



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

REGOLAMENTO RIPORTANTE I CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART.167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. - VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - VARIANTE N. 4 AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - APPROVAZIONI

L'anno duemilaventi addi quattordici del mese di maggio alle ore 17:00 in adempimento alle disposizioni normative nazionali che dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del Sindaco, dei Consiglieri, e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio Comunale di Bardonecchia si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, con modalità telematica in videoconferenza con utilizzo della piattaforma per conferenze denominata GoToMeeting messa a disposizione da Anci Piemonte.

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da postazioni in remoto i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
3.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
4.	GONELLA Maurizio	Consigliere	PRESENTE
5.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
6.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
7.	GHO Mario	Consigliere	ASSENTE
8.	SCANAVINO Carola	Consigliere	ASSENTE
9.	BORGIS Roberto	Consigliere	ASSENTE
10.	PAISIO Cristiano	Consigliere	ASSENTE
11.	SERGI Salvatore	Consigliere	PRESENTE
12.	VIVINO Pietro	Consigliere	ASSENTE
13.	MARUSEAC Alina Elena	Consigliere	PRESENTE

Totale Presenti: 8
Totale Assenti: 5

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in videoconferenza, essendo presenti n. 8 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relaziona l'Assessore Franzini che delinea la ratio delle modifiche proposte; ricorda che tutto il territorio comunale è sottoposto al vincolo paesaggistico e che pertanto, laddove si dovessero verificare difformità rispetto alla normativa, scattano le sanzioni nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica. La motivazione della proposta è data dalla necessità di adeguarsi al disposto normativo nazionale di cui al D.Lgs 42/2004 e non più a quello regionale di cui all'art. 16 della legge regionale 20/89 come invece prevede l'attuale testo vigente. Contestualmente necessita apportare variante al regolamento edilizio e al regolamento per il calcolo del contributo di costruzione e per realizzazione diretta opere a scomputo. Specifica che la necessità delle modifiche è emersa da un ricorso presentato al Comune avverso le modalità di calcolo di una sanzione basate proprio sul disposto regionale. Sulla base di giurisprudenza in materia, si è ritenuto maggiormente tutelante per il Comune adeguarsi al disposto nazionale.

Rilevando la presenza in videoconferenza del Responsabile area Tecnica, chiede al Sindaco di valutare opportunità di far intervenire lo stesso per aspetti più tecnici.

Il Sindaco recepisce e alle ore 17,25 sospende la seduta in videoconferenza del Consiglio per dar modo all'ing. Cecchini di relazionare tecnicamente la proposta rispondendo anche a eventuali richieste di approfondimento da parte dei consiglieri.

Alle ore 18,00 il Sindaco dopo approfondita relazione tecnica e interventi dei consiglieri per richieste delucidazioni, riapre la seduta consiliare

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento (la registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l'inserimento della seduta sul sito istituzionale), che non registra interventi da parte dei consiglieri, intervenuti durante la sospensione per approfondimenti tecnici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 43 del 06/03/2020 redatta dall'Area Tecnica ad oggetto:
<REGOLAMENTO RIPORTANTE I CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART.167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. – VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - VARIANTE N. 4 AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – APPROVAZIONI >

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti il parere tecnico favorevole, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, ed il parere contabile favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria, richiesti dall'art. 49, comma 1, del TUEL D. Lgs n.267/2000 sulla proposta operativa al presente atto;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Il Sindaco indice votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri	Presenti in videoconferenza:	n. 8
	Astenuti:	n. 0
	Votanti:	n. 8
	Voti favorevoli	n. 8
	Voti Contrari:	n. 0

Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario.

DELIBERA

Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n. 43 del 06/03/2020 redatta dall'Area Tecnica ad oggetto:

<REGOLAMENTO RIPORTANTE I CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART.167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. – VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - VARIANTE N. 4 AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – APPROVAZIONI >

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito

Con 8 voti favorevoli su 8 presenti e 8 votanti, palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Proposta n. 43 del 06/03/2020 ad oggetto:

REGOLAMENTO RIPORTANTE I CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART.167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. – VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - VARIANTE N. 4 AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – APPROVAZIONI

Premesso che:

- tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 21.02.1953;

- i commi 4 e 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 dispongono quanto segue:

“4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.”

- l'elencazione degli interventi “sanabili” di cui alle voci a, b, e c del comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 è stata inoltre oggetto della circolare del Ministero per i Beni e le Attività culturali 26 giugno 2009, n. 33, che ha formulato le seguenti definizioni:

- “per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;

- “per “superfici utili”, si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti nel 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso”;

- “per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.

- la sanatoria opera ai fini dell'estinzione del reato di cui all'art.181 ma resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 167 c.5 consistente per l'appunto nel pagamento di una somma equivalente tra il maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione e qualora la compatibilità paesaggistica non sia accertata, la sanzione consiste nel ripristino a spese del trasgressore;

- il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere formulato dall'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo sulla base del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente ;

- l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può prescindere dalla necessaria verifica di conformità anche urbanistica ed edilizia dell'opera abusivamente realizzata, non potendo la stessa restare priva del titolo edilizio;

- l'autorità amministrativa competente, nel valutare la compatibilità paesaggistica determina altresì la relativa sanzione di cui al suddetto art.167 e l'importo della sanzione è determinato mediante perizia di stima;
- in base all'art. 4, DM 26 settembre 1997 ("Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo") "*L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema sopradisposto o comunque prestabilita da specifica norma*";
- la Regione Piemonte, con l'art. 11 comma 2 della L.R. 20/2009, ha espressamente delegato ai comuni la competenza in merito alle procedure di cui all'art. 167 del suddetto D.Lgs. 42/2004;

Considerato che:

- il vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato ai sensi della L.R. 19/99, riporta all'art. 46.2 alcune disposizioni in merito alle modalità di calcolo della somma da versare per il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c.5 del D.Lgs. 42/2004, precisando in particolare che ai fini del rilascio del suddetto provvedimento, deve essere versata la somma prevista all'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004, in coordinato disposto con l'art. 16 della L.R. 20/89, che risulta almeno pari al 100% del valore delle opere eseguite in difformità o assenza di autorizzazione, calcolato sulla base di computi metrici estimativi redatti in conformità alle disposizioni ed ai regolamenti regionali e comunali vigenti
- il vigente Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, riporta anch'esso all'art. 57 alcune disposizioni in merito alla somma da versare per il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c.5 del D.Lgs. 42/2004

Atteso che tali disposti Regolamentari comunali sono stati introdotti sulla base della vigenza dell'art. 16 della L.R. 20/89 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" che prevede per l'appunto il pagamento di una somma pari al 100% del valore delle opere eseguite in difformità o assenza di autorizzazione nonché in linea con alcuni precedenti pareri espressi dalla Regione Piemonte in materia (cfr. parere Regione Piemonte n. 128/2009 e parere regionale 08/2010);

Rilevata tuttavia la necessità di definire un apposito regolamento volto a stabilire le modalità di quantificazione della sanzione prevista all'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004, stante il superamento delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 20/89 sancito da alcune espressioni giurisprudenziali in materia;

Preso atto che per la redazione del suddetto regolamento, oltre che per le modifiche conseguenti al Regolamento Edilizio Comunale ed al Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, è stato affidato al prof. avv. Massimo Occhiena, con studio in Torino, via Lamarmora 6, apposito incarico di supporto al RUP, ing. Francesco Cecchini, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia;

Visto pertanto il "*Regolamento sui criteri e modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*" redatto dall'Area Tecnica comunale con il supporto del prof. avv. Massimo Occhiena;

Rilevato che il suddetto Regolamento riporta espressamente le modalità di definizione della perizia di stima utile al calcolo della somma prevista all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed in particolare;

Atteso che, a seguito dell'approvazione del regolamento in oggetto, devono essere apportate le conseguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale ed al Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, per le parti che definisco e rimandano al calcolo della somma prevista all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Richiamate pertanto integralmente:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 12.06.2018 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento Edilizio comunale secondo la struttura dettata dalla D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15.11.2018 con la quale è stata approvata la prima variante, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19, a recepimento delle osservazioni della Regione Piemonte protocollo n. 00024434/2018 del 24.09.2018 pervenute al prot. 15242 del 24.09.2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15.11.2018 con la quale è stata approvata la prima variante, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19, a recepimento delle osservazioni della Regione Piemonte protocollo n. 00024434/2018 del 24.09.2018 pervenute al prot. 15242 del 24.09.2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6.02.2019 con la quale è stata approvata la seconda variante, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19, a recepimento del *Manuale "Riuso e progetto. Ambiti di fondovalle"* emanato dal G.A.L. Escartons e Valli Valdesi,

Considerato che l'art. 46.2 "*Particolari disposizioni per le istanze di sanatoria*" del Regolamento Edilizio comunale vigente riporta le seguenti disposizioni ai commi 2 e 3:

"2. Tutto il territorio comunale di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: in caso di interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente, il rilascio della rispettiva autorizzazione costituisce presupposto il rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dei lavori in caso di S.C.I.A. / C.I.L.A. / C.I.L.. Nel caso di istanze di sanatoria dovrà essere ottenuto preventivamente apposito provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi di legge. Si precisa che ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica, deve essere versata la somma prevista all'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004, in coordinato disposto con l'art. 16 della L.R. 20/89, che risulta almeno pari al 100% del valore delle opere eseguite in difformità o assenza di autorizzazione, calcolato sulla base di computi metrici stimativi redatti in conformità alle disposizioni ed ai regolamenti regionali e comunali vigenti. Il mancato rilascio dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica comporta pari conseguenze per quanto concerne il titolo abilitativo edilizio, e viceversa. E' possibile prevedere il pagamento rateizzato delle somme succitate alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento comunale sul contributo di costruzione vigente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 relative alle modalità di calcolo della somma di cui all'art. 167 comma 5 del d.lgs. 42/2004 sono da intendersi sostituite da eventuali successive disposizioni regionali in materia di modifica od integrazione a quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 20/89, senza che ciò debba comportare modifica al presente regolamento."

Attesa pertanto la necessità di sostituire le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'art. 46.2 del Regolamento Edilizio, per le parti che definiscono il calcolo della somma prevista all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con un rimando puntuale alle disposizioni contenute nel "*Regolamento sui criteri e modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*";

Ritenuto pertanto di sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 46.2 del vigente Regolamento Edilizio vigente come segue:

"2. Tutto il territorio comunale di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: in caso di interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente, il rilascio della rispettiva autorizzazione costituisce presupposto il rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dei lavori in caso di S.C.I.A. / C.I.L.A. / C.I.L.. Nel caso di istanze di sanatoria dovrà essere ottenuto preventivamente apposito provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi di legge. Si precisa che ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica, deve essere versata la somma

prevista all'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004, calcolata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento comunale in materia. Il mancato rilascio della compatibilità paesaggistica comporta pari conseguenze per quanto concerne il titolo abilitativo edilizio. E' possibile prevedere il pagamento rateizzato delle somme succitate alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento comunale sul contributo di costruzione vigente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono da intendersi sostituite da eventuali successive disposizioni regionali in materia, qualora in contrasto."

Richiamate integralmente:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2009 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo e venivano rivalutate le tariffe di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001;
- la delibera di Consiglio Comunale 21 del 07.06.2010 con la quale veniva approvata la variante n. 1 al Regolamento;
- la delibera di Consiglio Comunale 4 del 22.04.2015 con la quale veniva approvata la variante n. 2 al Regolamento;
- la delibera di Consiglio Comunale 43 del 02.12.2015 con la quale veniva approvata la variante n. 3 al Regolamento;

Considerato che l'art. 57 del *Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo* vigente riporta quanto segue:

"Art. 57 Altri adempimenti in merito ai titoli in sanatoria e sanzione paesaggistica

1. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di mancato pagamento dell'oblazione e conseguente rigetto del titolo in sanatoria, di procedere con i provvedimenti di legge aventi natura sanzionatoria o ripristinatoria.

2. Qualora l'istanza per l'ottenimento del titolo in sanatoria ai sensi dei precedenti articoli sia accompagnata da domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, il computo metrico degli interventi di cui all'Art. 3 dovrà essere redatto suddividendolo fra opere esterne ed opere interne ai fini del calcolo delle rispettive sanzioni ed oblazioni.

3. La sanzione paesaggistica prevista dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 in combinato disposto con l'art. 16 della L.R. 20/89 deve essere corrisposta prima del rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica: è possibile tuttavia procedere, su richiesta dell'interessato, con pagamento rateizzato secondo le stesse modalità previste per i titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'Art. 55

4. Per la determinazione della sanzione paesaggistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/89, il computo metrico estimativo delle opere esterne deve riferirsi a tutte le opere realizzate abusivamente, sia di demolizione che di esecuzione: deve quindi riferirsi alle opere difformemente eseguite, rilevate mediante la comparazione tra lo stato autorizzato e lo stato di fatto delle opere, determinandone i relativi importi attraverso l'assimilazione delle stesse ad interventi di demolizione e di costruzione."

Attesa pertanto la necessità di sostituire le disposizioni contenute all'art. 57 del Regolamento Edilizio, per le parti che definiscono il calcolo della somma prevista all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con un rimando puntuale alle disposizioni contenute nel "*Regolamento sui criteri e modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*";

Ritenuto pertanto di sostituire i contenuti del suddetto art. 57 come segue:

"Art. 57 Altri adempimenti in merito ai titoli in sanatoria e sanzione paesaggistica

1. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di mancato pagamento dell'oblazione e conseguente rigetto del titolo in sanatoria, di procedere con i provvedimenti di legge aventi natura sanzionatoria o ripristinatoria.

2. *Qualora l'istanza per l'ottenimento del titolo in sanatoria ai sensi dei precedenti articoli sia accompagnata da domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, il compunto metrico degli interventi di cui all'Art. 3 dovrà essere redatto suddividendolo fra opere esterne ed opere interne ai fini del calcolo delle rispettive sanzioni ed oblazioni.*

3. *La sanzione paesaggistica prevista dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 è calcolata e corrisposta come previsto dall'apposito Regolamento comunale in materia: è possibile tuttavia procedere, su richiesta dell'interessato, con pagamento rateizzato secondo le stesse modalità previste per i titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'Art. 55."*

Visto il D. Lgs. 42/2004;

Vista la L.R. 20/1989;

Vista la L.R. n. 19/99, come modificata dalla L. R. 6/2018;

Vista la D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 di approvazione del Regolamento Edilizio Tipo regionale;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

Visto il D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare il "*Regolamento sui criteri e modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*" redatto dall'Area Tecnica comunale con il supporto del prof. avv. Massimo Occhiena, individuante per l'appunto le modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica con esito favorevole, al fine di garantire omogeneità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti interessati ai medesimi procedimenti ed il rispetto dei termini di legge dell'attività degli uffici comunali competenti nell'espletamento delle funzioni delegate ai comuni in materia paesaggistica.
2. Di confermare che la disciplina riportata nel suddetto Regolamento si applichi ai procedimenti in corso di compatibilità paesaggistica ex art. 167, D.Lgs. 42/2004, rispetto a cui non sia stata determinata la relativa sanzione alla data di eseguibilità della presente deliberazione.
3. Di sostituire le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'art. 46.2 "Particolari disposizioni per le istanze di sanatoria" del Regolamento Edilizio comunale vigente come di seguito riportato:
"2. Tutto il territorio comunale di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: in caso di interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente, il rilascio della rispettiva autorizzazione costituisce presupposto il rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dei lavori in caso di S.C.I.A. / C.I.L.A. / C.I.L.. Nel caso di istanze di sanatoria dovrà essere ottenuto preventivamente apposito provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi di legge. Si precisa che ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica, deve essere versata la somma prevista all'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004, calcolata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento comunale in materia. Il mancato rilascio della compatibilità paesaggistica comporta pari conseguenze per quanto concerne il titolo abilitativo edilizio. E' possibile prevedere il pagamento rateizzato delle somme succitate alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento comunale sul contributo di costruzione vigente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono da intendersi sostituite da eventuali successive disposizioni regionali in materia, qualora in contrasto.”

4. Di dichiarare il Regolamento Edilizio, come dianzi modificato, conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
5. Di dare atto che le modifiche al Regolamento Edilizio assumeranno efficacia con la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999, come modificata dalla L.R. 6/2018.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la trasmissione della copia degli atti alla Regione Piemonte, così come disposto dalla L.R. n 19/99 nonché ogni ulteriore adempimento in esecuzione della presente deliberazione.
7. Di sostituire i contenuti dell'art. 57 del Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, come di seguito riportato:
“Art. 57 Altri adempimenti in merito ai titoli in sanatoria e sanzione paesaggistica
 1. *Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di mancato pagamento dell'oblazione e conseguente rigetto del titolo in sanatoria, di procedere con i provvedimenti di legge aventi natura sanzionatoria o ripristinatoria.*
 2. *Qualora l'istanza per l'ottenimento del titolo in sanatoria ai sensi dei precedenti articoli sia accompagnata da domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, il compunto metrico degli interventi di cui all'Art. 3 dovrà essere redatto suddividendolo fra opere esterne ed opere interne ai fini del calcolo delle rispettive sanzioni ed oblazioni.*
 3. *La sanzione paesaggistica prevista dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 è calcolata e corrisposta come previsto dall'apposito Regolamento comunale in materia: è possibile tuttavia procedere, su richiesta dell'interessato, con pagamento rateizzato secondo le stesse modalità previste per i titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'Art. 55.”*
8. Di dare atto di aver acquisito il parere in linea tecnica al Responsabile dell'Area Tecnica ed in linea contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000, inseriti solo nell'originale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Francesco AVATO *

Il Segretario Comunale
Dott.ssa DI MAURO Marcella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa